le seguenti caratteristiche: camere n. 29, posti letto n. 49, servizi igienici n. 15, gestore Suor Assunta Carabellese, rappresentanti legali Suor Candida Graziani e Suor Emilia Germani;

- 2) L'autorizzazione resta subordinata all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, ed in particolare a quanto previsto dalla legge 21-3-1958, n. 326 e regolamento di esecuzione 20-6-1961, n. 869;
- 3) Ai sensi dell'art. 11 della legge 21-3-1958, n. 326 viene disposto il proseguimento dell'attività senza la esecuzione del sopralluogo previsto dall'art. 17 del D.P.R. 20-6-1961, n. 869 poiché il suddetto complesso è già funzionante, come citato in premessa;
- La presente autorizzazione è rinnovata annualmente nei modi previsti dall'art. 12 del citato D.P.R. 20-6-1961, n. 869;
- 5) Il presente atto, notificato tramite il Comune di Firenze dovrà essere esposto munito di marca da bollo da L. 500 e pubblicato gratuitamente a cura dell'interessata sul F.A.L. della Provincia di Firenze:
- 6) Di pubblicare la presente delibera sul *Bollettino* Ufficiale della Regione Toscana.

Il Presidente: f.to LAGORIO

Il Segretario: f.to Pollini

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DELLA GIUNTA REGIONALE del 26 giugno 1973.
DELIBERAZIONE N. 3587

Casa per ferie « Città di Pistoia » - Rinnovo autorizzazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 2 agosto 1972, n. 23 recante norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con D.P.R. n. 6 del 14-1-1972 in materia di turismo e industria alberghiera;

Vista la legge 21-3-1958, n. 326 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869 sulla disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale;

Vista la domanda presentata dalla Signora Mirna Cappellini, nella sua qualità di Amministratore Unico della Immobiliare « Casa di Vacanze per Giovani » di Pistoia per il rinnovo dell'autorizzazione per l'anno 1973 — a carattere permanente — per la Casa per Ferie « Città di Pistoia » sita in Abetone:

Tenuto conto che la Signora Cappellini conferma immutate le strutture della Casa per Ferie, quali risultano dagli atti d'ufficio;

Accertato l'avvenuto versamento delle tasse per l'anno 1973;

Vista la precedente autorizzazione n. 70363 rilasciata il 20-3-1972 dal Prefetto di Pistoia;

Visto l'atto deliberativo n. 78 adottato il 13 dicembre 1972 dell'E.P.T. di Pistoia, contenente il parere favorevole al subingresso nella gestione dal Ragioniere Sforzi Roberto alla Signora Mirna Cappellini e alla nomina del rappresentante legale nella persona di Adriana Ladurini; A voti unanimi:

DELIBERA

- 1) Di rinnovare alla Signora Mirna Cappellini, nella sua qualità di Amministratore Unico della Immobiliare « Casa di Vacanze per Giovani di Pistoia », l'autorizzazione per l'anno 1973 a carattere permanente, per la gestione della Casa per Ferie « Città di Pistoia » posta in Abetone e riservata a giovani sciatori ed escursionisti; la Casa ha le seguenti caratteristiche: camere n. 19, posti letto n. 53, servizi igienici n. 23 rappresentante legale Signora Ladurini Adriana;
- L'autorizzazione resta subordinata all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, ed in particolare a quanto previsto dalla legge 21-3-1958, n. 326 e regolamento di esecuzione 20-6-1961, n. 869;
- La presente autorizzazione è rinnovata annualmente nei modi previsti dall'art. 12 del citato D.P.R. 20-6-1961, n. 869;
- 4) Il presente atto, notificato tramite il Comune di Abetone dovrà essere esposto munito di marca da bollo da L. 500 e pubblicato gratuitamente sul FAL della Provincia di Pistoia, a cura dell'interessata;
- 5) Di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Presidente: f.to LAGORIO

Il Segretario: f.to POLLINI

DELLA GIUNTA REGIONALE del 10 luglio 1973.

DELIBERAZIONE N. 3842

Legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni - Legge regionale 3-7-1972, n. 17 - Comune di Certaldo - Piano Regolatore Generale - Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni;

Visti i DD.MM. 1 e 2 aprile 1968, n. 1404 e n. 1444;

Vista la legge regionale 3-7-1972, n. 17;

Vista la deliberazione n. 69 del 17-4-1972 approvata dalla C.R.C. decisione n. 17826 del 6-5-1972, con la quale il Comune di Certaldo ha adottato il P.R.G.;

Preso atto che il P.R.G. è stato regolarmente pubblicato e che sono state presentate n. 14 osservazioni e che il Comune di Certaldo ha formulato le proprie controdeduzioni con la deliberazione n. 162 del 31 luglio 1972;

Vista la deliberazione della Giunta regionale numero 767 del 13-2-1973 con la quale il P.R.G. del Comune di Certaldo è stato ritenuto meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 3 della legge 6-8-1967, n. 765 subordinatamente alla introduzione di modifiche e prescrizioni conseguenti al parere della C.R.T.A. - Sezione Urbanistica e Beni Ambientali - espresso nella seduta del 22-1-1973; Vista la deliberazione n. 107 dell'11-5-1973 con la quale il Comune ha accettato integralmente le prescrizioni e limitazioni suddette, riportandole negli atti di progetto;

Esaminati gli atti e constatata la regolarità seguita

nella adozione e pubblicazione del P.R.G.;

Visto il parere espresso dalla C.R.T.A. - Sezione Urbanistica e Beni Ambientali - nella seduta del 2-7-1973 alla quale è stata invitata l'Amministrazione interessata;

Considerato che secondo il suddetto parere il P.R.G. del Comune di Certaldo è meritevole di ap-

provazione:

Considerato:

- che con i perfezionamenti e le modifiche integralmente apportate e accettate dal Comune di Certaldo con la citata deliberazione n. 107 dell'11-5-1973 lo strumento urbanistico è da ritenersi idoneo a garantire l'organico sviluppo urbanistico del territorio comunale;
- che appaiono ammissibili le scelte riguardanti la zonizzazione ed il dimensionamento generale in rapporto alle caratteristiche dell'insediamento esistente e nel contesto intercomunale nel quale si colloca;
- che risultano osservati i disposti del D.M. 2-4-1968 per quanto riguarda la quantità di spazi pubblici da prevedere in funzione dell'organismo residenziale e produttivo sia esistente che in progetto;
- che le norme di attuazione risultano corrette nella loro impostazione generale e consentono una ordinata edificazione;
- che in merito alle osservazioni presentate da Enti e privati si concorda con le controdeduzioni del Comune di Certaldo di cui alla deliberazione n. 162 del 31-7-1972 nel respingere le seguenti osservazioni: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 e 14;
- che relativamente alla osservazione n. 7 sia da accogliersi fissando in 5 mc./mc. l'indice di fabbricabilità e riducendo a ml. 3 i distacchi dai confini, fermo restando le norme del D.M. 2-4-1968 per le pareti finestrate;

— che siano da respingere le osservazioni n. 8 in quanto contrasta con le disposizioni di legge e la n. 9 presentata come ricorso a difesa esclusiva di interessi privati e non come semplice osservazione;

— che siano da accogliere parzialmente le osservazioni n. 10 lasciando la zona a destinazione agricola e la osservazione n. 11 relativamente alla destinazione a spazi pubblici dell'area già inserita in zona di completamento;

A voti unanimi:

DELIBERA

- 1) Di approvare ai sensi dell'art. 10 della legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni, il P.R.G. del Comune di Certaldo adottato con deliberazione n. 69 del 17-4-1972 con l'introduzione delle modifiche di cui al parere della C.R.T.A. espresso nella seduta del 22-1-1973, modifiche accolte dal Consiglio comunale con deliberazione n. 107 del-1'11-5-1973;
- Di decidere in merito alle osservazioni presentate in conformità a quanto specificato in narrativa;

- 3) Di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare gli atti che fanno parte integrante del presente provvedimento e costituiti da:
 - Norme di attuazione;
 - N. 1 tavola in scala 1:10.000;
 - N. 4 tavole in scala 1:5000;
 - N. 3 tavole in scala 1:2000;
- 4) Di provvedere alla pubblicazione per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione, del presente provvedimento.

Il Presidente: f.to LAGORIO

Il Segretario: f.to POLLINI



ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE del 26 giugno 1973. DELIBERAZIONE N. 3588

Casa per Ferie « Suore della Riparazione » di Forte dei Marmi - Rinnovo autorizzazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 2-8-1972, n. 23 recante norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con D.P.R. 14-1-1972, n. 6 in materia di turismo e industria alberghiera;

Vista la legge 21-3-1958, n. 326 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 20-6-1961, n. 869 sulla disciplina del complessi ricettivi comple-

mentari a carattere turistico-sociale;

Vista la domanda e la documentazione presentate da Suor Giovanna Folli nella sua qualità di Superiora Generale dell'Istituto Suore della Riparazione di Forte dei Marmi, per il rinnovo dell'autorizzazione per l'anno 1973, con apertura stagionale 1º giugno-30 settembre, della Casa per Ferie denominata « Casa Suore della Riparazione » sita in Forte dei Marmi, Viale Italico, 38, riservata alle alunne delle scuole elementari di Istituti dipendenti dalla Congregazione;

Accertato l'avvenuto versamento delle tasse per

l'anno 1973;

Tenuto conto che Suor Giovanna Folli chiede di subentrare nella gestione a Suor Anna Pomi, nominando rappresentante legale Suor Rosa Spada;

Visto il parere favorevole espresso dall'E.P.T. di Lucca con atto delib. n. 13, adottato il 6 giugno 1973 dal Consiglio di Amministrazione, in ordine alle citate nomine;

Vista la precedente autorizzazione n. 33874, rilasciata il 15-6-1962 dal Prefetto di Lucca e successivi rinnovi;

A voti unanimi:

DELIBERA

1) Di rinnovare a Suor Giovanna Folli Superiora dell'Istituto Suore della Riparazione di Forte dei Marmi, l'autorizzazione per l'anno 1973, per la gestione della Casa per Ferie « Casa Suore della Riparazione », posta in Viale Italico, 38 di Forte dei Marmi, con apertura 1º giugno-30 settembre; riservata alle alunne delle scuole elementari di istituti di-